



**PULIZIA CONCESSIONI  
AREE**

## AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110  
19100 La Spezia - Porto Mercantile - Calata Paita

### **Ordinanza n. 7/98**

Il sottoscritto dott. Giorgio S. Bucchioni, Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia

- visto la legge 28 gennaio 1994 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale così come modificato dalla legge n. 647/96;
- visto l'art. 8 comma 3) della stessa legge relativo all'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- Visto il decreto 14/11/94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo all'identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, tra i quali sono compresi i servizi di pulizia, raccolta rifiuti e smaltimento a discarica;
- Considerato che per le parti comuni provvede direttamente l'Autorità Portuale con affidamento delle operazioni di pulizia a ditte specializzate;
- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che al comma 8) dell'art.21 e al comma 6) dell'art. 28 definisce le competenze delle Autorità Portuali in materia di controllo e autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali;
- Ritenuto che per le parti in concessione possa provvedere direttamente l'impresa autorizzata;



## AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110  
19100 La Spezia - Porto Mercantile - Calata Paita

- Considerata comunque l'esigenza di assicurare le condizioni di pulizia negli ambiti della circoscrizione portuale nonché di regolamentare lo smaltimento dei rifiuti prodotti a tutela della pubblica incolumità e per quanto previsto nella legge
- Visti gli artt. 30 e 71 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione.

### ORDINA

#### Art. 1

I concessionari devono provvedere alla pulizia degli spazi, delle strutture e dei locali dati in concessione, nonché allo smaltimento dei rifiuti prodotti conferendoli a ditta autorizzata di propria fiducia o, in alternativa a ditte autorizzate indicate dall'Autorità Portuale, con le modalità che potranno essere appositamente stabilite.

#### Art. 2

I concessionari sono tenuti a comunicare all'Autorità Portuale i sistemi adottati per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo precedente.

#### Art. 3

I concessionari che provvederanno in proprio allo smaltimento dei rifiuti sono obbligati a comunicare all'Autorità Portuale il nominativo dell'impresa incaricata dei lavori di cui sopra e dovranno fornire copia del contratto stipulato con la stessa impresa e delle relative autorizzazioni necessarie alla pulizia e allo smaltimento del rifiuto prodotto. Inoltre a fine anno dovranno essere comunicati le quantità e la tipologia dei rifiuti smaltiti per gli adempimenti di legge.




## AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110  
19100 La Spezia - Porto Mercantile - Calata Paita

### Art. 4

In caso di rilascio incontrollato di rifiuti provvederà d'ufficio l'Autorità Portuale, con addebito diretto delle spese sostenute al responsabile/concessionario nella misura minima di lire 300.000, fatte salve le sanzioni penali rilevabili ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

La Spezia 20.05.1998

  
IL PRESIDENTE  
(dott. Giorgio S. BUCCHIONI)